



bpmvita incrementa

**Contratto di assicurazione mista a premio unico
con rivalutazione del capitale e bonus quinquennale
(Tariffa 21IC)**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata, il Glossario e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa**



Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di maggio 2014
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 31.05.2014

Scheda Sintetica

**Contratto di assicurazione mista a premio unico
con rivalutazione del capitale e bonus quinquennale**

(bpmvita incrementa -Tariffa 211C)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) *Impresa di assicurazione*

Bipiemme Vita S.p.A. (la "Compagnia" o l'"Impresa") è una Impresa di Assicurazione italiana appartenente al Gruppo Covéa soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d'Assurance Mutuelle SGAM (il "Gruppo Covéa").

1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 222.078.553 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 4.559.920. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,64493.

1.c) **Denominazione del contratto**

Il nome commerciale del contratto è: **bpmvita incrementa**

1.d) **Tipologia del contratto**

bpmvita incrementa è un'assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale e bonus quinquennale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi (la "Gestione Separata").

1.e) Durata

La durata del contratto, che va computata in anni interi, può variare, a scelta del Contraente, ed è compresa tra cinque e venti anni.

Per durata del Contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie (la "Data di Decorrenza") e le ore ventiquattro della scadenza delle stesse (la "Data di Scadenza"), fatta salva la sua anticipata risoluzione nelle ipotesi previste dalle Condizioni di Assicurazione.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.

1.f) Pagamento del premio

A fronte del pagamento delle prestazioni assicurate è dovuto alla Compagnia un premio unico anticipato (il "Premio") di importo minimo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) liberamente incrementabile.

In ogni momento, a condizione che non sia attivo il programma "Riscatti Parziali Programmati", è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i "Premi Aggiuntivi" o, al singolare il "Premio Aggiuntivo") di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno.

L'importo dei movimenti in entrata (ossia dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata) nell'arco di ciascun anno solare da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i "Contraenti Collegati") attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, non potrà essere superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Inoltre la sommatoria complessiva della "posizione" di ciascun Contraente e Contraenti Collegati sulla Gestione Separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

bpmvita incrementa è un'assicurazione adatta per i risparmiatori che desiderano investire un capitale beneficiando di una partecipazione agli utili (la "Misura di Rivalutazione") realizzati dalla Gestione Separata denominata BPM Sicurgest. In ogni caso la Misura di Rivalutazione applicata al contratto non potrà mai essere negativa.

Ogni cinque anni la Compagnia riconoscerà una maggiorazione della Misura di Rivalutazione a tale data pari a 0,5% (zero virgola cinque per cento) (il "Bonus").

Il sottoscrittore di questa assicurazione acquisisce la garanzia di una rivalutazione annua minima dei propri investimenti ed il consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Una parte del Premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, deve valutare con particolare attenzione l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata che di entità del Premio.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia garantisce il pagamento del capitale assicurato (il "**Capitale Assicurato**"), rivalutato in base alle modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione, ai Beneficiari designati dal Contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto:

la Compagnia liquiderà, agli aventi diritto, un importo pari al Capitale Assicurato in vigore, rivalutato sino alla Data di Decesso dell'Assicurato (la "**Data di Decesso**") in base alle modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

c) Opzioni contrattuali:

c1) Opzioni in corso di contratto - in luogo della liquidazione del valore di riscatto in unica soluzione e qualora siano decorsi almeno cinque anni dalla Data di Decorrenza, il Contraente con età superiore a sessant'anni potrà chiedere di esercitare il programma "*Riscatti Parziali Programmati*" ("**RPP**").

Il programma RPP può essere esclusivamente di durata quinquennale oppure decennale, di conseguenza, per poter esercitare questa opzione, il contratto dovrà avere una durata residua compatibile con il periodo di erogazione rateale richiesto.

c2) Opzioni alla scadenza contrattuale - Il contratto, essendo in vita l'Assicurato alla Data di Scadenza, consente l'attivazione di una delle seguenti opzioni:

1) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fintanto che l'Assicurato è in vita;

2) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;

3) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
4) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Il contratto non prevede né prestazioni in caso di invalidità, né prestazioni in caso di malattia grave e/o perdita di autosufficienza e/o inabilità di lunga durata e nemmeno coperture complementari.

bpmvita incrementa non richiede che l'Assicurato si sottoponga a indagini sanitarie preventive.

La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un capitale inferiore ai versamenti effettuati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del Premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sul Premio e sui Premi Aggiuntivi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Separata BPM Sicurgest
--

Il Costo percentuale medio annuo, per questa tipologia contrattuale è indipendente dal sesso e dall'età dell'Assicurato.

I ipotesi adottate:

Premio annuo € 25.000,00 (venticinquemila/00)

Sesso: indifferente

Età: 45 indifferente

Tasso di rendimento degli attivi: 4% (quattro per cento)

Premio:	€ 25.000,00
Sesso:	qualunque
Età:	qualunque

Premio:	€ 200.000,00
Sesso:	qualunque
Età:	qualunque

Premio:	€ 300.000,00
Sesso:	qualunque
Età:	qualunque

Anni trascorsi	Costo percentuale medio annuo
5	1,85%
10	1,68%
15	1,62%
20	1,59%

Anni trascorsi	Costo percentuale medio annuo
5	1,74%
10	1,62%
15	1,58%
20	1,56%

Anni trascorsi	Costo percentuale medio annuo
5	1,60%
10	1,55%
15	1,53%
20	1,53%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata BPM Sicurgest negli ultimi cinque anni nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati, per questa tipologia contrattuale, negli ultimi cinque periodi di osservazione. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

L'informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2009	4,17%	2,64%	3,54%	0,75%
2010	3,84%	2,37%	3,35%	1,55%
2011	3,74%	2,29%	4,89%	2,73%
2012	3,35%	1,98%	4,64%	2,97%
2013	4,29%	2,73%	3,35%	1,17%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

*Il Rappresentante legale
Richard Leon Ellero*



Nota Informativa

**Contratto di assicurazione mista a premio unico
con rivalutazione del capitale e bonus quinquennale**

(bpmvita incrementa - tariffa 211C)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

Bipiemme Vita S.p.A. (la "Compagnia" o l'"Impresa") è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 045. Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d'Assurance Mutuelle SGAM (il "Gruppo Covéa").

La sede legale e la direzione generale sono in Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Italia.

Recapito telefonico 02 -77.00.24.05

Sito internet: www.bipiemmevita.it

Indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it

Bipiemme Vita S.p.A. è stata autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Bipiemme Vita S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione presso IVASS al n. 1.00116.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte

bpmvita incrementa (tariffa 211C) è un contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale e bonus quinquennale.

In funzione della scelta effettuata dal Contraente alla sottoscrizione del contratto la durata di bpmvita incrementa, che va computata in anni interi, può variare tra cinque e venti anni.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**") e le ore ventiquattro della scadenza delle stesse (la "**Data di Scadenza**"), fatta salva la sua anticipata risoluzione nelle ipotesi previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

(a) in caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati, una somma, pari alle prestazioni assicurate (il "**Capitale Assicurato**"), rivalutate in base alla misura annua di partecipazione (la "**Misura di Rivalutazione**") al risultato finanziario di una specifica gestione patrimoniale denominata BPM Sicurgest (la "**Gestione Separata**"), con le modalità indicate all'articolo 7 - "*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*" delle Condizioni di Assicurazione.

Tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Compagnia nel rispetto dei tempi stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione.

(b) al decesso dell'Assicurato in corso di contratto (la "Data di Decesso"), la Compagnia liquiderà un importo pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della Data di Decorrenza (al singolare la "**Ricorrenza Annuale**" o al plurale le "**Ricorrenze Annuali**") immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutato limitatamente al periodo intercorrente tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto nelle Condizioni di Assicurazione.

All'ammontare così ottenuto si sommano i versamenti, al netto dei costi indicati alla seguente sezione C, corrisposti dal Contraente tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa, ciascuno rivalutato pro rata temporis in base alla Misura di Rivalutazione descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia all'articolo 7 - "*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*" delle Condizioni di Assicurazione.

(c) qualora siano decorsi almeno cinque anni dalla Data di Decorrenza, il Contraente con età superiore a sessant'anni, potrà chiedere di esercitare il programma "*Riscatti Parziali Programmati*" ("**RPP**"), in alternativa alla liquidazione del valore di riscatto in unica soluzione. Il programma RPP può avere esclusivamente durata quinquennale oppure decennale, di conseguenza, il contratto dovrà avere una durata residua minima compatibile con il periodo di erogazione rateale richiesto.

Con l'adesione al programma RPP le prestazioni assicurate alla data della relativa richiesta, saranno suddivise in rate eguali, cinque o dieci in funzione della scelta effettuata dal Contraente.

La prima rata sarà liquidata al Contraente nel rispetto dei tempi previsti all'articolo 13 - *"Pagamenti da parte della Compagnia"* delle Condizioni di Assicurazione. L'ammontare delle successive quattro o nove rate, verrà liquidato in occasione di ogni ricorrenza anniversaria annuale della data di ricezione della richiesta di adesione al programma RPP, sempre nel rispetto dei tempi previsti all'articolo 13 - *"Pagamenti da parte della Compagnia"* delle Condizioni di Assicurazione. L'ammontare delle rate successive alla prima si rivaluta in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di erogazione dei riscatti programmati il flusso dei relativi pagamenti si interrompe ed il valore di riscatto residuo sarà liquidato agli aventi diritto in un'unica soluzione.

Con l'adesione al programma RPP si interrompe la possibilità di effettuare il versamento di Premi Aggiuntivi.

Il Contraente ha la facoltà di interrompere il programma RPP in qualsiasi momento, nel qual caso la Compagnia liquiderà in unica soluzione il valore di riscatto residuo.

(d) Il contratto, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla Data di Scadenza, consente l'attivazione delle seguenti opzioni:

- 1) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Si rinvia agli articoli 2 - *"Prestazioni assicurate"* e 5 - *"Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto"* delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il capitale liquidabile a fronte degli eventi previsti dal contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi illustrati alla seguente sezione C.

Alla quinta Ricorrenza Annuale, e solo alla quinta Ricorrenza Annuale, in caso di vita dell'Assicurato, il Capitale Assicurato inizialmente, al netto dei riscatti parziali nel frattempo intercorsi e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettuati entro detta Ricorrenza, dovrà avere avuto un incremento complessivamente non inferiore a 6,25% (sei virgola venticinque per cento). Per ogni Versamento Aggiuntivo al netto dei costi, effettuato entro la quinta Ricorrenza annuale, la rivalutazione minima sopra descritta verrà proporzionata in base al tempo intercorso tra la data di versamento e la quinta Ricorrenza Annuale.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la quinta Ricorrenza Annuale la Misura di Rivalutazione delle prestazioni assicurate utile ai fini della determinazione delle

relative prestazioni non potrà, limitatamente a detta Ricorrenza Annuale, risultare inferiore a 1,25% (uno virgola venticinque per cento) all'anno.

Si precisa che rivalutazione annua applicabile alle prestazioni assicurate nell'arco della durata contrattuale non potrà mai essere inferiore a 0% (zero per cento), ferme le aliquote superiori sopra indicate.

La Misura di Rivalutazione, una volta dichiarata al Contraente, viene definitivamente acquisita sul contratto.

3 – Premio e versamenti aggiuntivi

A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia delle prestazioni del contratto, è dovuto un premio unico anticipato di importo non inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00) (il "**Premio**"), liberamente incrementabile. Il Premio non è frazionabile in rate sub annuali.

In ogni momento è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i "**Premi Aggiuntivi**" o, al singolare il "**Premio Aggiuntivo**") di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cadauno, a condizione che non sia attiva l'adesione al programma RPP.

L'importo dei movimenti in entrata (ossia dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata) nell'arco di ciascun anno solare da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i "**Contraenti Collegati**") attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, non potrà essere superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Inoltre la sommatoria complessiva della "*posizione*" di ciascun Contraente e Contraenti Collegati sulla Gestione Separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie.

Ogni versamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo. In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico a favore di Bipiemme Vita S.p.A, sul conto corrente bancario che la Compagnia indicherà, previa richiesta scritta da parte del Contraente.

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, deve valutare con particolare attenzione l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata che di entità del Premio.

4 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

I risultati economici del contratto qui descritto sono direttamente collegati ai rendimenti finanziari realizzati da BPM Sicurgest, una gestione interna separata di attivi.

Le attività di BPM Sicurgest sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate dal "Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest" (il "**Regolamento**"), che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il rendimento della Gestione Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il Premio e i Premi Aggiuntivi versati dal Contraente, al netto dei costi illustrati alla seguente sezione C (i "**Premi Investiti**" o, al singolare, il "**Premio Investito**"), confluiscono nella Gestione Separata e vengono investiti dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un risultato finanziario (il "**Rendimento della Gestione**").

La Compagnia, ad ogni Ricorrenza Annuale, attribuisce alle prestazioni assicurate una partecipazione al Rendimento della Gestione di BPM Sicurgest (la "**Misura di Rivalutazione**").

Il periodo di osservazione per la determinazione della Misura di Rivalutazione è annuale.

La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al Rendimento della Gestione realizzato nell'esercizio di competenza, la commissione annua di gestione pari a 1,30% (uno virgola trenta per cento) oltre all'eventuale commissione di overperformance pari al 20% (venti per cento) della differenza, se positiva, tra il Rendimento della Gestione e 3% (tre per cento).

Inoltre, alla quinta, alla decima, alla quindicesima e alla ventesima Ricorrenza Annuale, per i contratti in pieno vigore, la Misura di Rivalutazione a tale data, calcolata come sopra descritto, verrà maggiorata di 0,5% (zero virgola cinque per cento) (il "**Bonus**").

Si sottolinea che la maggiorazione della Misura di Rivalutazione si applica esclusivamente alle Ricorrenze Annuali sopra elencate.

Si conviene che alla quinta Ricorrenza Annuale, e solo alla quinta Ricorrenza Annuale, in caso di vita dell'Assicurato, il Capitale Assicurato inizialmente, al netto dei riscatti parziali nel frattempo intercorsi e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettuati entro detta Ricorrenza, dovrà avere avuto un incremento complessivamente non inferiore a 6,25% (sei virgola venticinque per cento).

Per ogni Premio Aggiuntivo al netto dei costi, corrisposto entro la quinta Ricorrenza annuale, la rivalutazione minima sopra descritta verrà proporzionata in base al tempo intercorso tra la data di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la quinta Ricorrenza Annuale.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la quinta Ricorrenza Annuale la Misura di Rivalutazione delle prestazioni assicurate utile ai fini della determinazione delle relative prestazioni non potrà, limitatamente a detta Ricorrenza Annuale, risultare inferiore a 1,25% (uno virgola venticinque per cento) all'anno.

A partire dalla sesta Ricorrenza Annuale la Misura di Rivalutazione determinata come sopra illustrato non potrà mai risultare inferiore allo 0% (zero per cento).

La Misura di Rivalutazione dichiarata annualmente al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.

Si rinvia all'articolo 7 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni e del valore di riscatto sono illustrati alla seguente sezione E.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5 – Costi

5.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 – Costi gravanti sul premio

Il Premio e i Premi Aggiuntivi corrisposti dal Contraente sono gravati dai seguenti costi:

<p><u>Per versamenti compresi tra € 25.000,00 e € 199.999,99:</u> Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)</p>	1,70% del Premio
<p><u>Per versamenti compresi tra € 200.000,00 e € 299.999,99:</u> Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)</p>	1,15% del Premio
<p><u>Per versamenti superiori a € 299.999,99:</u> Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)</p>	0,50% del Premio

5.1.2 – Costi per riscatto

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede costi per l'operazione di riscatto.

5.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Commissioni di gestione da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest
1,30%

Commissioni di overperformance, se positive, da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest
20% x (max (0% ; Rendimento della Gestione – 3%))

Il rendimento conseguito dalla Gestione Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, al netto dei costi inerenti l'attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.

L'entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Separata.

5.3 – Quota parte dei costi percepiti in media dall'Intermediario

In relazione ai costi illustrati ai precedenti punti nella tabella di seguito riportata si evidenzia la quota parte percepita in media dall'intermediario.

Tipologia di Costo	Percentuale, o quota fissa, dei costi applicati al contratto	Quota parte percepita dall'intermediario
Caricamenti (per importi di Premio tra € 25.000,00 e € 199.999,99)	1,70% del Premio	88,2%
Caricamenti (per importi di Premio tra € 200.000,00 e € 299.999,99)	1,15% del Premio	87,0%
Caricamenti (per importi di Premio ≥ a € 300.000,00)	0,50% del Premio	100%
Costi da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest	1,30%	21,16%
Commissioni di overperformance	20% x (max (0 ; Rendimento della Gestione – 3%))	50%

6 – Sconti

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

7 – Regime fiscale

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Il presente contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

In base alla legislazione in vigore alla redazione del presente Fascicolo Informativo, le somme erogate in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita:

- se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta sulle successioni e dall'imposta sostitutiva applicata sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati;
- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato, sui proventi maturati a decorrere dal 01/01/2012, al netto della quota degli interessi riferibili ai titoli indicati all'articolo 31 del Dpr 601/73, viene applicata una imposta sostitutiva del 20% (dal 01/07/2014 l'imposta sostitutiva sarà pari al 26%), mentre sui proventi derivanti dall'investimento in titoli di cui all'articolo 31 del Dpr 601/73 viene applicata una imposta sostitutiva del 12,5%.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8 – Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 5 – "Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.

9 – Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

La tipologia contrattuale descritta nella presente Nota Informativa non prevede la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

10 – Riscatto e riduzione

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può chiedere la liquidazione totale o parziale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alle somme versate.

La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.

Il riscatto parziale comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all'importo lordo riscattato.

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 8 – "Riscatto" delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Portafoglio – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: info.generale@bpmvita.it.

Nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E è riportata l'evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel progetto personalizzato.

La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto

11 – Revoca della Proposta/Polizza

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

12 – Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio di perfezionamento (il "**Premio al Perfezionamento**") viene corrisposto dal Contraente.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia

rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto con le modalità indicate all'articolo 13 – *"Pagamenti da parte della Compagnia"* delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

13 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'articolo 13 – *"Pagamenti da parte della Compagnia"* delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge.

Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

Ove gli importi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita non fossero reclamati entro il termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 comma 345-quater della legge 23.12.2005 n. 266 così come modificato dalla legge 27.10.2008 n. 166, dovranno essere devoluti da parte della Compagnia allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alimentato dall'importo dei rapporti definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

Si rammenta che l'ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.

La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall'Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet www.ania.it, a:

ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Via della Frezza, 70 - 00186 Roma.

14 – Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e Societario, Via del Lauro n. 1, Milano, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@bpmvita.it ovvero a mezzo fax al n° 02.02.859644.40.

15 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

16 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: reclami@bpmvita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17 – Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) il cumulo dei Premi e dei Premi Aggiuntivi versati dal perfezionamento del contratto;
- b) il dettaglio dei Premi e dei Premi Aggiuntivi versati nell'anno di riferimento;
- c) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento;
- d) il valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- e) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) il tasso annuo di Rendimento della Gestione, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto e la corrispondente Misura di Rivalutazione con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa.

Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale variazione del proprio recapito fornito all'atto della sottoscrizione della Proposta/Polizza.

In occasione dell'invio dell'estratto conto annuale la Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

18 – Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e Banca Popolare di Mantova S.p.A.

In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca Popolare di Mantova S.p.A. fa parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal premio versato.

Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme e/o del Gruppo Covéa, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Eventuali retrocessioni di commissioni da terze parti a Bipiemme Vita S.p.A. saranno poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l'investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.

La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:

- l'individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell'attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l'effettuazione di operazioni nell'interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.

19 – Informazioni sull'area riservata del sito internet della compagnia

Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un'apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all'interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi.

Il Contraente può accedere all'Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet www.bpmvita.it dove in un'apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all'eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.

Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all'indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l'accesso all'Area Riservata è consentito anche agli stessi.

Bipiemme Vita garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'Area Riservata.

Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, è possibile consultare il sito internet di Bipiemme Vita S.p.A. www.bpmvita.it.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio e durata ma non è influenzata dal sesso e dall'età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento).

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei Premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito in caso di morte dell'Assicurato nei primi cinque anni:	1,25%
Rivalutazione minima garantita in caso di vita dell'Assicurato al quinto anno:	6,25%
Tasso di rendimento minimo garantito dal sesto anno:	0%
Età dell'assicurato:	indifferente
Durata:	20 anni
Sesso dell'assicurato:	indifferente
Pagamento di un premio unico di	€ 25.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	24.882,19	24.575,00	24.882,19
2		25.193,22	24.575,00	25.193,22
3		25.508,14	24.575,00	25.508,14
4		25.826,99	24.575,00	25.826,99
5		26.278,96	26.278,96	26.278,96
6		26.278,96	26.278,96	26.278,96
7		26.278,96	26.278,96	26.278,96
8		26.278,96	26.278,96	26.278,96
9		26.278,96	26.278,96	26.278,96
10		26.410,35	26.410,35	26.410,35
11		26.410,35	26.410,35	26.410,35
12		26.410,35	26.410,35	26.410,35
13		26.410,35	26.410,35	26.410,35
14		26.410,35	26.410,35	26.410,35
15		26.542,40	26.542,40	26.542,40
16		26.542,40	26.542,40	26.542,40
17		26.542,40	26.542,40	26.542,40
18		26.542,40	26.542,40	26.542,40
19		26.542,40	26.542,40	26.542,40
20		26.675,11	26.675,11	26.675,11

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire prima del quinto anno.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,0%
Prelievi sul rendimento: <i>commissioni di gestione:</i>	1,30%
<i>commissioni di overperformance:</i>	0,20%
Tasso di rendimento retrocesso:	2,5%
Età dell'assicurato:	indifferente
Durata:	20 anni
Sesso dell'assicurato:	indifferente
Pagamento di un premio unico di	€ 25.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	25.189,38	25.189,38	25.189,38
2		25.819,11	25.819,11	25.819,11
3		26.464,59	26.464,59	26.464,59
4		27.126,20	27.126,20	27.126,20
5		27.939,99	27.939,99	27.939,99
6		28.638,49	28.638,49	28.638,49
7		29.354,45	29.354,45	29.354,45
8		30.088,31	30.088,31	30.088,31
9		30.840,52	30.840,52	30.840,52
10		31.765,74	31.765,74	31.765,74
11		32.559,88	32.559,88	32.559,88
12		33.373,88	33.373,88	33.373,88
13		34.208,23	34.208,23	34.208,23
14		35.063,44	35.063,44	35.063,44
15		36.115,34	36.115,34	36.115,34
16		37.018,22	37.018,22	37.018,22
17		37.943,68	37.943,68	37.943,68
18		38.892,27	38.892,27	38.892,27
19		39.864,58	39.864,58	39.864,58
20		41.060,52	41.060,52	41.060,52

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

***Il Rappresentante legale
Richard Leon Ellero***



Condizioni di Assicurazione

Tariffa 211C

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E BONUS QUINQUENNALE

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Caratteristiche del contratto

bpmvita incrementa (di seguito anche "**Contratto**") è un contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione del capitale e bonus quinquennale, emesso da Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche "**Compagnia**").

Le prestazioni del Contratto, sono direttamente collegate ai risultati finanziari conseguiti dalla gestione interna separata denominata BPM Sicurgest (la "**Gestione Separata**") il cui regolamento (il "**Regolamento**") è allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione costituendone parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Prestazioni assicurate

Il Contratto prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto (la "**Data di Scadenza**"), la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, il capitale assicurato (il "**Capitale Assicurato**") rivalutato in base a quanto definito dal seguente articolo 7:

oppure

b) al decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza (la "**Data di Decesso**"), la Compagnia liquiderà, agli aventi diritto un importo, pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della decorrenza del contratto (al singolare la "**Ricorrenza Annuale**" o al plurale le "**Ricorrenze Annuali**") immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme eventualmente riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la Data di Decesso, rivalutato limitatamente al periodo compreso tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto al seguente articolo 7.

All'ammontare così ottenuto si sommano i premi aggiuntivi, al netto dei caricamenti, corrisposti tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa, ciascuno rivalutato, limitatamente alla frazione di anno intercorrente tra il giorno di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la Data di Decesso in base alla Misura di Rivalutazione, definita al seguente articolo 7.

Articolo 3 – Rischio morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Articolo 4 – Premi e versamenti aggiuntivi

L'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato (il "**Premio**") di importo minimo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) liberamente incrementabile.

Il Contraente, a condizione che non sia attivo il programma "*Riscatti Parziali Programmati*", può effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi (i "**Premi Aggiuntivi**" o al singolare il "**Premio Aggiuntivo**") di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno.

L'importo dei movimenti in entrata (ossia dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata) nell'arco di ciascun anno solare da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i "**Contraenti Collegati**") attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, non potrà essere superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Inoltre la sommatoria complessiva della "*posizione*" di ciascun Contraente e Contraenti Collegati sulla Gestione Separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

La Compagnia, per l'acquisizione e la gestione amministrativa del Contratto, applica al Premio e ai Premi Aggiuntivi un costo (i "**Caricamenti**") nella misura indicata nella tabella sotto riportata:

<u>Per versamenti compresi tra € 25.000,00 e € 199.999,99:</u> Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)	1,70% del Premio
<u>Per versamenti compresi tra € 200.000,00 e € 299.999,99:</u> Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)	1,15% del Premio
<u>Per versamenti superiori a € 299.999,99:</u> Caricamenti (ossia la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione e alla gestione del contratto)	0,50% del Premio

Il pagamento del Premio e dei Premi Aggiuntivi avviene mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia (la "**Banca Intermediaria**").

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo. In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico a favore di Bipiemme Vita S.p.A, sul conto corrente bancario che la Compagnia indicherà, previa richiesta scritta da parte del Contraente.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5 - Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto

Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Polizza è sottoscritta da parte del Contraente e, se diverso dal Contraente, anche dall'Assicurato e si perfeziona il giorno in cui l'importo del Premio di perfezionamento (il "**Premio al Perfezionamento**") viene corrisposto dal Contraente.

L'addebito del Premio è previsto alla decorrenza del contratto (la "**Data di Decorrenza**"), con valuta alla medesima data.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza e le ore ventiquattro della Data di Scadenza, entrambe indicate in Proposta/Polizza.

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, deve valutare con particolare attenzione l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata che di entità del Premio.

Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui il Contratto è perfezionato, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso la Banca Intermediaria o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Compagnia al seguente indirizzo:

Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione in caso di comunicazione alla Banca Intermediaria, o di spedizione della lettera raccomandata (quale risulta dal timbro postale d'invio), in caso di comunicazione alla Compagnia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto con le modalità e nei tempi previsti al medesimo articolo.

Qualora la richiesta non fosse corredata dalla documentazione di cui sopra e/o dalle informazioni indispensabili per dare esecuzione alle disposizioni degli aventi diritto, la richiesta stessa si considera recepita dalla Compagnia al momento della ricezione della documentazione completa.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Articolo 7 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti (la "**Gestione Separata**"), denominata BPM Sicurgest, disciplinata dal "*Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest*" (il "**Regolamento**"), di seguito allegato, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

I versamenti effettuati, al netto dei costi (i "**Premi Investiti**" o, al singolare, il "**Premio Investito**"), confluiscono nella Gestione Separata e vengono investiti dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un risultato finanziario (il "**Rendimento della Gestione**"). La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il relativo Rendimento della Gestione.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia riconosce alle prestazioni assicurate una partecipazione al Rendimento della Gestione (la "**Misura di Rivalutazione**") in base alle condizioni successivamente indicate, a tal fine gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Sicurgest, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Il periodo di osservazione, stabilito all'articolo 5 del Regolamento, preso a base per il calcolo del Rendimento della Gestione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.

La Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al Rendimento della Gestione realizzato nell'esercizio di competenza, la commissione annua di gestione pari a 1,30% (uno virgola trenta per cento) oltre all'eventuale commissione di overperformance pari al 20% (venti per cento) della differenza, se positiva, tra il Rendimento della Gestione e 3% (tre per cento).

Solamente alla quinta, alla decima, alla quindicesima e alla ventesima Ricorrenza Annuale, per i contratti in pieno vigore, la Misura di Rivalutazione a tale data, calcolata come sopra descritto, verrà maggiorata di 0,5% (zero virgola cinque per cento). **Si sottolinea che la maggiorazione della Misura di Rivalutazione si applica esclusivamente alle Ricorrenze Annuali sopra elencate.**

In caso di vita dell'Assicurato, si conviene che alla quinta Ricorrenza Annuale il Capitale Assicurato alla Data di Decorrenza, al netto dei riscatti parziali intercorsi e degli eventuali Premi Investiti conferiti nella Gestione Separata dopo la Data di Decorrenza ed entro detta Ricorrenza Annuale, dovrà avere avuto un incremento complessivamente non inferiore a 6,25% (sei virgola venticinque per cento). Per ciascun Premio Investito derivante da ogni versamento aggiuntivo effettuato entro

la quinta Ricorrenza Annuale la rivalutazione minima sopra descritta verrà proporzionata in base al tempo intercorso tra la data di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la quinta Ricorrenza Annuale stessa.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la quinta Ricorrenza Annuale la Misura di Rivalutazione delle prestazioni assicurate utile ai fini della determinazione delle relative prestazioni non potrà, limitatamente a detta Ricorrenza Annuale, risultare inferiore a 1,25% (uno virgola venticinque per cento) all'anno.

A partire dalla sesta Ricorrenza Annuale la Misura di Rivalutazione annua determinata come sopra illustrato non potrà mai risultare inferiore allo 0% (zero per cento).

B) Rivalutazione del capitale assicurato

La Misura di Rivalutazione, se positiva, sarà applicata al contratto a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell'anniversario annuale della Data di Decorrenza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.

L'incremento delle prestazioni assicurate si ottiene aggiungendo al Capitale Assicurato in vigore alla Ricorrenza Annuale precedente quella di applicazione della rivalutazione, al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati entro la data di rivalutazione, una cifra ottenuta moltiplicando detto capitale per la Misura di Rivalutazione indicata alla precedente lettera "A) *Misura della rivalutazione*".

All'ammontare così ottenuto si sommano i Premi Investiti corrisposti tra la Ricorrenza Annuale precedente quella di rivalutazione e la data di rivalutazione stessa, ciascuno dei quali rivalutato, in base alla Misura di Rivalutazione, definita al precedente punto "A) *Misura della rivalutazione*" limitatamente alla frazione di anno che intercorre tra la data di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la data di rivalutazione stessa.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del Capitale Assicurato al momento del decesso dell'Assicurato o del riscatto totale.

In queste ipotesi le prestazioni assicurate alla Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo del valore di riscatto totale, o della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, si rivalutano limitatamente al periodo intercorrente tra detta Ricorrenza Annuale e la data della richiesta di riscatto o la Data di Decesso.

La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.

L'aumento del Capitale Assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

Articolo 8 – Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, in caso di vita dell'Assicurato, ha il diritto di riscattare le prestazioni del Contratto.

In caso di riscatto totale il Contratto si risolve e si estingue definitivamente.

Il Contraente che intende esercitare il diritto di riscatto deve inoltrare una richiesta scritta, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13, alla filiale bancaria ove il contratto è stato sottoscritto, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.

Il valore di riscatto (il "**Valore di Riscatto**") sarà pari al Capitale Assicurato alla Ricorrenza Annuale precedente la relativa richiesta, al netto delle somme riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo. L'importo così ottenuto viene rivalutato, limitatamente al periodo che intercorre tra la Ricorrenza Annuale precedente la data di calcolo e la data della richiesta stessa, secondo quanto previsto al precedente articolo 7.

All'ammontare così ottenuto si sommano poi i Premi Aggiuntivi al netto dei caricamenti, versati tra la Ricorrenza Annuale precedente la richiesta di riscatto e la data della richiesta stessa, ciascuno rivalutato limitatamente al periodo che intercorre tra la data di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la data di richiesta di riscatto, secondo quanto previsto al precedente articolo 7.

Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale del capitale assicurato.

Il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo lordo riscattato.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 13. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Articolo 9 – Opzioni del contratto**9.1 opzione in corso di contratto**

In luogo della liquidazione del valore di riscatto in unica soluzione e qualora siano decorsi almeno cinque anni dalla Data di Decorrenza, il Contraente con età superiore a sessant'anni potrà chiedere di esercitare il programma "Riscatti Parziali

Programmati" ("RPP"). Il programma RPP può essere esclusivamente di durata quinquennale oppure decennale, di conseguenza il contratto dovrà avere una durata residua compatibile con il periodo di erogazione rateale richiesto.

Con l'adesione al programma RPP le prestazioni assicurate alla data della relativa richiesta, saranno suddivise in rate eguali, cinque o dieci in funzione della scelta effettuata dal Contraente.

La prima rata sarà liquidata al Contraente nel rispetto dei tempi previsti al seguente articolo 13. L'ammontare delle successive quattro o nove rate, verrà liquidato in occasione di ogni ricorrenza anniversaria annuale della data di ricezione della richiesta di adesione al programma RPP, sempre nel rispetto dei tempi previsti al seguente articolo 13.

L'ammontare delle rate successive alla prima si rivaluta in base a quanto stabilito dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di erogazione dei riscatti programmati il flusso dei relativi pagamenti si interrompe ed il valore di riscatto residuo sarà liquidato agli aventi diritto in un'unica soluzione.

Con l'adesione al programma RPP si interrompe la possibilità di effettuare il versamento di Premi Aggiuntivi.

Il Contraente ha la facoltà di interrompere il programma RPP in qualsiasi momento, nel qual caso la Compagnia liquiderà in unica soluzione il valore di riscatto residuo.

9.2 opzioni alla scadenza del contratto

Il contratto, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla Data di Scadenza, consente l'attivazione di una delle seguenti opzioni:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di rendita saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.

Articolo 10 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.

Nel caso di pegno o vincolo il recesso, le operazioni di riscatto e di liquidazione per decesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

In nessun caso nel corso della durata del Contratto, la Banca Intermediaria, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicato come beneficiaria, vincolataria delle prestazioni assicurative.

Articolo 11 – Duplicato della Proposta/Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta/Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando alla Compagnia copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA***Articolo 12 – Beneficiari***

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento.

In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, del codice civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria.

Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa

liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell'Assicurato la qualità di chiamati all'eredità di costui, risultando irrilevanti, al fine, la successiva rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi.

Articolo 13 – Pagamenti da parte della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa, anche per il tramite della Banca Intermediaria, unitamente alla relativa richiesta, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare, la Compagnia richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:**
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al Contratto;

- **per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di riscatto o alla prestazione a scadenza in caso di vita dell'Assicurato:**
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al Contratto;
 - copia di un documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
 - se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso;
 - attestazione di esistenza in vita dell'Assicurato;

- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:**
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di Proposta/Polizza ed eventuali appendici al Contratto;
 - copia di un documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari richiedenti;
 - svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno;
 - certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
 - se l'Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;

- se l'Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta.

Nel caso di pegno o vincolo, per i pagamenti della Compagnia è richiesto il benestare scritto dell'eventuale creditore pignoratizio o del vincolatario, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore o al vincolatario.

In presenza di procura, oltre a copia della procura stessa, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore. Analogamente, se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale e di un documento attestante i relativi poteri.

Tale documentazione è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore della somma dovuta), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia viene effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno di traenza.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 14 – Rinvio alle norme di legge***

Il Contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.

Articolo 15 – Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche "Compagnia"), che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest, in seguito anche "Gestione interna separata" ovvero in breve "Gestione".

La valuta di denominazione della Gestione è l'EURO.

Articolo 2

La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.

Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.

Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.

La Gestione è conforme alle norme stabilite dall'IVASS con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.

Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti. Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.

La Gestione finanziaria di BPM Sicurgest si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.

Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.

Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:

- Titoli di debito
 - Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati

membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);

- *Corporate* (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
- Titoli di capitale
 - Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
 - Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
- Investimenti monetari
 - Depositi bancari;
 - Pronti contro termine;
 - Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

	ESPOSIZIONE MIN	ESPOSIZIONE MAX
Azioni	0 %	9 %
Obbligazioni	0 %	100 %
- di cui Corporates	0 %	50 %
Immobili	0 %	10 %
Strumenti Alternativi (*)	0 %	3 %

(*) *Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.*

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli *corporate* si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi *rating*, assegnato da una primaria Agenzia di *rating*, superiore o uguale all'*investment grade*; qualora le primarie Agenzie di *rating* quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un *rating* specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di *downgrading* di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa. Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25. A tutela dei Contraenti, l'esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 15%.

Articolo 3

La Gestione interna separata BPM Sicurgest è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla Gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l'adeguatezza dell'ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 4

Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d'acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel

periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 5

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione separata è annuale e decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.

Articolo 6

Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati.

Articolo 7

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.

Glossario

DEFINIZIONI GENERALI

anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

appendice

Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "società".

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Condizioni di assicurazione

Le clausole previste da un contratto di assicurazione.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP (dal 1 gennaio 2013 IVASS)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012.

IVASS (fino al 31 dicembre 2012 ISVAP)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

E' il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta/polizza

Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

rischio

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

DEFINIZIONI PARTICOLARI: POLIZZA E PREMIO**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

premio aggiuntivo

Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

premio lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

premio al perfezionamento

Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.

premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

gestione interna separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della gestione interna separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

rendita vitalizia

Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI⁽¹⁾ ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che Bipiemme Vita S.p.A., Titolare del trattamento deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽²⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che Lei stesso od altri soggetti⁽³⁾ ci fornite. Il conferimento di questi dati è necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

La Società utilizzerà i Suoi dati per finalità connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all'attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi⁽⁵⁾; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati, anche all'estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi

NOTE

⁽¹⁾ Valida per i soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.

⁽²⁾ L'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

⁽³⁾ Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁽⁴⁾ Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

⁽⁵⁾ Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistiche-tariffarie; l'invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.

⁽⁶⁾ Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi presso l'ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa.

che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁸⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy Le garantisce il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁹⁾.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni eventuale dubbio o chiarimento e per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ossia il Direttore Generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro 1 – 20121 Milano (sito internet www.bipiemmevita.it).

⁽⁷⁾ In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.

⁽⁸⁾ Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

⁽⁹⁾ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Bipiemme Vita S.p.A.
Sede sociale
Milano 20121 Via del Leuro 1
Tel. (+39) 02/77002405
Fax. (+39)02/77005107
www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers.
Codice fiscale, Partita I.V.A. e numero
di iscrizione al registro delle
Imprese di Milano 10769290155
R.E.A. 1403170

Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP al numero 1.00116 Imprese
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94
e con provvedimenti ISVAP n.1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02
Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 045
Direzione e coordinamento: Covée Société de Groupe d'Assurance
Mutuelle

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N°	COORDINATE ADEBITO:	BANCA	AGENZIA	IBAN	
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO		CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ	TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO		
COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)		INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE			
ASSICURATO (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ	
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:					
TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA ANNI	
DESCRIZIONE CONTRATTO					
PRESTAZIONE INIZIALE €	PRESTAZIONI ASSICURATE				
	GESTIONE INTERNA SEPARATA				
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD.					
PREMIO					
TERMINE PAGAMENTO PREMI	CADENZA RATE PREMIO				
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO					
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €		
PREMI SUCCESSIVI (PER LE TARIFFE CHE LO PREVEDONO)					
PREMIO NETTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €		
IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:					
BENEFICIARI CASO MORTE					
BENEFICIARI CASO VITA					
PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A	IL				

Pag. 1 di 2

(*) Legenda: 1 - carta d'identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d'armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

COPIA PER IL CONTRAENTE

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento dei premi, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A. L'addebito del premio al perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data. I premi successivi al primo (per le tariffe che lo prevedono) verranno corrisposti con la cadenza indicata in prima facciata fino alla data di termine pagamento premi anch'essa indicata in prima facciata.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta. In tale ipotesi Bipiemme Vita S.p.A. è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A., trattenendo le eventuali spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata, rimborsa al Contraente un importo pari al controvalore delle quote assicurate, calcolato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso, a cui verranno sommati la porzione di premio investito nella Gestione Interna Separata e l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato relativo alle somme investite nella Gestione Interna Separata.

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e nel Regolamento della Gestione Interna Separata, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: *articolo 2 "Prestazioni assicurate", articolo 4 "Premi e versamenti aggiuntivi", articolo 5 "Conclusione, perfezionamento e durata del contratto", articolo 6 "Diritto di recesso", articolo 8 "Riscatto", articolo 12 "Beneficiari" e articolo 13 "Pagamenti da parte della Compagnia".*

Firma del Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)

L'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) in base al disposto dell'articolo 1918 del codice civile dà il consenso alla conclusione del presente contratto di assicurazione.

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Per Assicurati minorenni o incapaci
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A.
L'Administratore Delegato

COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

Firma del Contraente

Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto incaricato della Banca:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi della normativa Antiriciclaggio);
- dichiara di aver consegnato l'originale del modulo di proposta/polizza al Contraente;
- attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l'addebito sul conto corrente indicato in prima facciata.

Numero di matricola _____ e Firma dell'Operatore _____



Bipiemme Vita S.p.A.
Sede Sociale
Milano 20121 Via del Lauro 1
Tel. (+39) 02/77002405
Fax. (+39) 02.77005107
www.bipiemmevita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 10769290155
REA n. 1403170

Iscritta all'Albo Imprese presso l'Ivass al numero 1.00116 Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e
con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02
Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all'albo
dei Gruppi Assicurativi al n. 045
Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d'Assurance
Mutuelle

